

ASSOCIAZIONE ASILO NIDO SAINT-CHRISTOPHE –

QUART – BRISSOGNE

S T A T U T O

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Fonti*
- Art. 2 – Costituzione e denominazione*
- Art. 3 – Sede Legale*
- Art. 4 – Durata – recesso – Scioglimento*
- Art. 5 – Segni distintivi*
- Art. 6 – Pubblicazione degli atti e informazioni*
- Art. 7 – Finalità ed obiettivi*
- Art. 8 – Gestione dei servizi*

TITOLO II – GLI ORGANI DI DIREZIONE DI INDIRIZZO

CAPO I – DEFINIZIONE

- Art. 9 – Organi*

CAPO II – IL CONSIGLIO

- Art. 10 – Composizione e durata in carica*
- Art. 11 – Prima adunanza – Elezione del Presidente*
- Art. 12 – Competenze*

CAPO III – IL PRESIDENTE

- Art. 13 – Il Presidente*
- Art. 14 – Competenze*

TITOLO III – FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 15 – Norme in materia finanziaria e contabile*
- Art. 16 – Esercizio finanziario*
- Art. 17 – Indennità e gettoni di presenza*

TITOLO IV – PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE

- Art. 18 – Organizzazione degli uffici e del personale*
- Art. 19 – Il Segretario dell'Associazione*

TITOLO V – CONTROLLI

- Art. 20 – Organo di revisione economico-finanziaria*
- Art. 21 – Controllo di gestione*

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 22 – Subingresso*
- Art. 23 – Entrata in vigore dello statuto.*

S T A T U T O

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Fonti

1. Il presente Statuto è adottato in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e successive modificazioni.

Articolo 2

Costituzione e denominazione

1. L'Associazione Asilo Nido Saint-Christophe - Quart – Brissogne, nel prosieguo denominata per brevità anche "Associazione" comprende i Comuni di SAINT-CHRISTOPHE, QUART e BRISSOGNE e nasce in seguito alla trasformazione disciplinata dall'articolo 120, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 concernente "Sistema delle Autonomie in Valle d'Aosta" e successive modificazioni.
2. "L'Associazione Asilo Nido Saint-Christophe – Quart – Brissogne" è ente strumentale dei Comuni membri, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.
3. I rapporti tra l'Associazione ed i Comuni membri sono regolati da apposito Accordo.

Articolo 3

Sede legale

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Saint-Christophe, in loc. Chef-Lieu, 11.
2. La sede dell'Associazione può essere trasferita con deliberazione del Consiglio presso uno dei Comuni membri.
3. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative.

Articolo 4

Durata – Recesso – Scioglimento -

1. L'Associazione è costituita a tempo determinato e potrà essere sciolta in qualunque momento per mutuo consenso dei Comuni membri.
2. Ogni Comune potrà uscire dall'Associazione a condizione che ne faccia richiesta almeno sei mesi prima con apposita deliberazione consiliare : il recesso avverrà a chiusura dell'esercizio finanziario senza alcun indennizzo.

Articolo 5
Segni distintivi

1. Il Consiglio può deliberare l'adozione di un segno emblematico (logo).

Articolo 6
Pubblicazione degli atti e informazione

1. L'Associazione individua l'Albo Pretorio del Comune sede quale spazio per la pubblicazione delle deliberazioni, dei decreti, dei provvedimenti dirigenziali, dei regolamenti, degli avvisi e di ogni altro documento che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo Statuto ed i regolamenti.
2. L'Associazione per le notifiche di atti propri, si avvale dei messi notificatori dei Comuni associati, ovvero degli altri mezzi previsti dalla legge.
3. I Comuni associati non addebitano alcun costo all'Associazione per la notificazione degli atti.

Articolo 7
Finalità ed obiettivi

1. L'Associazione ha lo scopo di provvedere alla organizzazione, funzionamento e gestione dell'Asilo-nido ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 19 maggio 2006 n. 11;

Articolo 8
Gestione dei servizi

1. L'Associazione assicura l'erogazione dei servizi nelle forme previste dalla legge regionale.
2. La scelta del tipo di gestione è effettuata previa comparazione tra le diverse forme previste dalla Legge regionale.

TITOLO II – GLI ORGANI DI DIREZIONE DI INDIRIZZO

CAPO I – DEFINIZIONE

Articolo 9

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- Il Consiglio
- Il Presidente

CAPO II – IL CONSIGLIO

Articolo 10

Composizione e durata in carica

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. E' composto dai Sindaci o dai Vice Sindaci dei Comuni membri.
2. I rappresentanti durano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consigli Comunali che li hanno eletti. Esercitano tuttavia le loro funzioni fino alla nomina dei successivi.
3. I Sindaci dei Comuni membri individuano il titolare della carica con proprio atto, fermo restando la possibilità di reciproca sostituzione in caso di assenza o di impedimento, e lo comunicano alla Associazione entro 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti.
4. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria due volte l'anno: per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno due dei tre Sindaci dei Comuni membri. L'Assemblea è valida se sono presenti la metà più uno dei suoi membri. Le comunicazioni si faranno di norma per lettera indicante l'ordine del giorno da spedirsi almeno 6 giorni prima della data stabilita per la riunione.

Articolo 11

Prima adunanza – Elezione del Presidente

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio avviene su convocazione e presidenza del Sindaco neo eletto del Comune ove l'Associazione ha la sede legale.
2. Detta adunanza deve essere convocata nel termine di 60 giorni dalla data di proclamazione degli eletti.
3. Nel corso della prima adunanza si procede con votazione palese alla convalida dei consiglieri nonché all'elezione del Presidente.

Articolo 12

Competenze

1. Il Consiglio determina gli indirizzi generali dell'Associazione ispirandosi alle necessità e agli interessi dei Comuni membri e ai fini statutari ed ha potere di controllo e iniziativa.
2. Fermo restando il principio di separazione tra le funzioni di direzione politica e di direzione amministrativa sancito dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 22 ottobre 1995 n. 45 e successive modificazioni, il Consiglio è competente ad adottare i seguenti atti:
 - a) regolamenti;
 - b) bilancio preventivo e sue variazioni;
 - c) rendiconto;
 - d) elezione del Presidente;
 - e) atti di programmazione e indirizzo;
 - f) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza a favore dei vari componenti gli organi dell'Associazione;
 - g) recesso dei Comuni membri;
 - h) determinazione delle tariffe;
 - i) nomina dell'organo di revisione e determinazione dei compensi;
 - j) Riparto annuale delle spese consortili;
 - k) Deliberare su tutto quanto attiene agli atti fondamentali per il funzionamento dell'Associazione;

CAPO III – IL PRESIDENTE

Articolo 13

Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, sovrintende alla direzione unitaria, politica ed amministrativa dell'ente e ne coordina l'attività.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio tra i propri membri;

Articolo 14

Competenze

1. Spetta al Presidente:
 - a) Rappresentare l'Associazione in tutte le sue manifestazioni.
 - b) Convocare e presiedere il Consiglio.
 - c) Firmare gli atti dell'Associazione.
 - d) Eseguire e fare eseguire le deliberazioni del Consiglio.
 - e) Vigilare sull'andamento dell'Associazione e sull'opera del personale.
 - f) Agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse dell'Associazione;
2. I provvedimenti adottati dal Presidente sono denominati decreti.

TITOLO III – FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 15

Norme in materia finanziaria e contabile

1. L'Associazione osserva le norme in materia finanziaria e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta stabilite dalla Legge regionale; in particolare le competenze attribuite agli organi degli enti locali sono corrispondentemente incardinate a quelle dell'Associazione.
2. Sono applicabili alle deliberazioni del Consiglio tutte le disposizioni concernenti le deliberazioni dei Comuni. Sono altresì applicabili le norme previste per i Comuni circa le adunanze, le convocazioni e le votazioni in quanto compatibili.
3. Apposito regolamento disciplina l'ordinamento finanziario e contabile.

Articolo 16

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il servizio di cassa e tesoreria è affidato ad un Istituto Bancario previa stipulazione di apposita convenzione.
3. Eventuali spese dell'Associazione che non dovessero essere coperte o rimborsate dall'Amministrazione Regionale saranno ripartite tra i Comuni membri.

Articolo 17

Indennità e gettoni di presenza

1. Le indennità e i gettoni di presenza a favore dei vari componenti degli organi dell'Associazione sono deliberate dal Consiglio nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali in materia.

TITOLO IV – PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE

Articolo 18

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici, dei servizi e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi dell'Associazione. Il suo assetto è determinato in relazione alle esigenze funzionali poste dai programmi sui quali si basa l'attività dell'ente.
2. L'amministrazione dell'Associazione è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) Distinzione tra funzioni di direzione di indirizzo e di direzione amministrativa;
 - b) Organizzazione del lavoro per programmi, progetti ed obiettivi;
 - c) Individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) Massima flessibilità delle strutture e del personale.
3. L'Associazione provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi, del presente Statuto, dei regolamenti e dei contratti di lavoro. L'Associazione disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi con l'osservanza dei principi stabiliti dal presente articolo, in base a criteri di autonomia, di flessibilità, di funzionalità, di efficienza, di efficacia e di economicità di gestione e secondo principi di professionalità e di responsabilità.
4. L'Associazione promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti;
5. La disciplina del personale è riservata alle norme e ai contratti di lavoro vigenti.
6. L'Associazione si avvale degli uffici e del personale dei Comuni membri.

Articolo 19

Il Segretario dell'Associazione

1. Le funzioni di Segretario dell'Associazione sono affidate di norma al Segretario del Comune in cui l'Associazione ha la sede legale.

TITOLO V – CONTROLLI

Articolo 20

Organo di revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria dell'Associazione è affidata ad un unico revisore.
2. Le funzioni, la durata, le cause di incompatibilità e di ineleggibilità, le responsabilità ed i compensi sono disciplinati dalla legge regionale e dal regolamento di contabilità.

Articolo 21

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è disciplinato dalla legge regionale e dal regolamento di contabilità;

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22

Subingresso

1. L'Associazione subentra al Consorzio Asilo Nido tra I Comuni di Saint-Christophe – Quart – Brissogne per effetto della trasformazione dello stesso.
2. L'Associazione subentra nella titolarità di tutti i rapporti contrattuali pubblici e privati formalmente conclusi dal preesistente Consorzio, assumendone tutti gli oneri.
3. Il patrimonio del preesistente Consorzio è trasferito all'Associazione.

Articolo 23

Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della stipula dell' Accordo tra i Comuni associati.